



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3418 del 2026, proposto da

Toppe del Tesoro S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35b;

contro

Ministero del turismo, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Peppe di Sora S.r.l., Panorama S.r.l., Turismo Appennino S.r.l., Società Abetone Funivie S.A.F. Spa, Consorzio Stazione Invernale Cimone, Val di Luce S.p.A., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e

Innovazione per il Turismo prot. 279213/25 del 29.12.2025 che, nell'annullare il precedente decreto di concessione, impegno e liquidazione prot. n. 269209 del 02/12/2025, ha disposto "la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale 5 novembre 2024, prot. n. 0348825/24, e dall'Avviso pubblico prot. n. 0175262/25, a favore di n. 185 beneficiari indicati nella Tabella A che forma parte integrante del presente decreto, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario e per un valore totale pari a € 13.000.000,00 (TREDICIMILIONI/00 euro)", nella parte in cui non include tra i beneficiari Toppe del Tesoro S.r.l. (identificata con l'ID 0205386/25) per la quale, rispetto al precedente decreto direttoriale prot. n. 269209/25, si rileva una riduzione della capienza residua sino a valore pari a zero a seguito del caricamento delle posizioni sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

- del precedente decreto direttoriale prot. n.0246291/25 del 3 ottobre pubblicato il 6 ottobre 2025 nella parte in cui, in via di "Annullamento e sostituzione del decreto prot. n. 0239412/25 del 17/09/2025", inserisce Toppe del Tesoro Srl all'Allegato 1 tra le imprese ammesse al contributo di euro 300.000,00 con la dicitura "importo ridotto a seguito dell'applicazione del regime del de minimis" (come specificato nella colonna "Note" del medesimo Allegato 1");

- di ogni altro atto presupposto e, comunque, connesso, ove espresso o inteso nel senso che Toppe del Tesoro Srl e la relativa richiesta di contributo debba essere sottoposta all'applicazione del regime "de minimis", ivi compresa la nota del RUP prot. n. 3928 del 15.1.2026 di riscontro alla richiesta di chiarimenti del 13.1.2026 e gli altri decreti direttoriali (sebbene poi autoannullati e sostituiti dai suddetti decreti) di ammissione al contributo senza specificazione alcuna, nonché, in parte qua, l'art. 7, co. 2, dell'Avviso pubblico del Segretario Generale del Ministero del Turismo, prot. n. 0175262/25 del 30 maggio 2025, relativo alle modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno

al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2026 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un primo esame tipico della presente fase cautelare e demandato al merito ogni ulteriore approfondimento sulle questioni dedotte, non si ravvisano apprezzabili profili di *fumus boni iuris*, non avendo la ricorrente barrato l'apposita casella, contenuta nel modulo di domanda, per la selezione dell'opzione destinata agli aiuti di mera rilevanza locale ai fini della esenzione dal regime cd *de minimis*, in presenza delle specifiche condizioni previste dall'art. 7, co. 2 dell'avviso pubblico (disposizione che *prima facie* non palesa evidenti profili di illegittimità, non ravvisandosi nel caso di specie, con riferimento all'insieme dei gestori di impianti a fune operanti nella dorsale appenninica, i presupposti delineati dalla prassi decisionale della Commissione europea per l'esclusione dalla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, par. 1 TFUE – cfr. segnatamente Comunicazione 2002/C 172/02), con conseguente applicazione del suddetto regime, ed avendo l'amministrazione riscontrato, all'esito delle verifiche eseguite sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (comprovate dalla documentazione versata in atti dall'Avvocatura dello Stato), l'avvenuto esaurimento della capienza residua a livello di "impresa unica" secondo la normativa comunitaria, come peraltro

rappresentato alla ricorrente dal Responsabile Unico del Procedimento con la nota prot. n. 3928 del 15 gennaio 2026;

Ritenuto nondimeno di dover disporre, già in questa sede, la notifica del ricorso a tutti i soggetti controinteressati, per esigenze di celerità ed economia processuale che rendono opportuno addivenire alla discussione del merito a contraddittorio già integro, con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 49, co. 3 cod. proc. amm. (cfr. similmente T.A.R. Lazio, II quater, ord. 27 novembre 2025, n. 6624), per la quale vengono fissate le seguenti modalità:

- entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni: *i)* l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; *ii)* il numero di registro generale del procedimento; *iii)* il nominativo della stessa parte ricorrente; *iv)* gli estremi dei provvedimenti impugnati; *v)* la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti le cui istanze sono state ammesse al contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, con il decreto del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo prot. 279213/25 del 29.12.2025, con esonero dall'indicazione dei relativi nominativi; *vi)* un sunto del ricorso; *vii)* il testo integrale della presente ordinanza;

- entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di poter compensare le spese di fase nei confronti della parte resistente in ragione della novità delle questioni trattate, mentre nulla si dispone nei confronti delle imprese controinteressate già evocate in giudizio, in quanto ad oggi non

costituitesi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge la domanda cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi, con le modalità e nei termini precisati in parte motiva.

Compensa le spese della fase cautelare nei confronti della parte resistente. Nulla spese nei confronti delle controinteressate evocate in giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario, Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

L'ESTENSORE
Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO